



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 63

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

LORO SEDI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr.ssa L. Castiglieo

Resp. Istrut.:

OGGETTO:

Procedimento disciplinare in caso
di estinzione del reato per esito
positivo della prova.

L'Ordine di Padova ha posto a questa Federazione un quesito, ritenuto di interesse generale, di cui si ritiene utile riportare il relativo parere.

Il quesito concerne la possibilità di procedere o meno all'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di un sanitario, sottoposto a procedimento penale conclusosi con **sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato a seguito di intervenuto esito positivo della prova**, posto che l'art. 44, primo comma, del D.P.R. 221/1950 dispone che *"il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli..."*.

L'istituto della **messa alla prova** è stato introdotto recentemente con la Legge 28 aprile 2014, n. 67 che ha inserito, nel codice penale, gli artt. 168-bis, 168-ter e 168-quater, e rientra tra le cause di estinzione del reato.

Si tratta, in buona sostanza, di una misura alternativa alla detenzione in carcere, prevista nell'ottica di una generale volontà di decongestionamento del processo penale e di una limitazione dell'accesso al carcere per reati ritenuti di non elevato allarme sociale, compresi nelle categorie tassativamente indicate nel primo comma dell'art. 168-bis sopra citato.

L'art. 168-ter prevede che il periodo di messa alla prova sospende sia il processo penale sia la prescrizione del reato. Tale articolo prevede, inoltre, che l'esito positivo della prova estingue il reato, ma non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

L'art. 168-quater prevede, infine, i casi tassativi di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova.

Occorre evidenziare che, sebbene si tratti di una causa di estinzione del reato, la richiesta di messa alla prova da parte dell'indagato o imputato presuppone comunque il riconoscimento delle proprie responsabilità e, quindi, la possibilità di richiedere l'applicazione, nei suoi confronti, di obblighi di comportamento che possano far emergere la sua volontà di riparare il torto da lui inferto alle regole sociali ed alle vittime del reato (affidamento in prova ai servizi sociali, riparazione delle conseguenze dannose del reato e, ove possibile, il risarcimento del danno alle vittime, svolgimento di lavori di pubblica utilità non retribuiti).

Alla luce delle considerazioni finora esposte si ritiene, pertanto, che l'Ordine, qualora dovesse valutare il comportamento del sanitario apprezzabile disciplinarmente, potrà senz'altro attivare le procedure disciplinari ai sensi, peraltro, non dell'art. 44 del D.P.R. 221/1950, bensì delle norme generali previste dagli artt. 38 e ss. dello stesso D.P.R. 221/1950.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Chersevani



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Roberta Chersevani", written in a cursive style.